

Quelle riportate di seguito sono alcune delle sanzioni previste dal DL 163 del 5 dicembre 2019 riguardanti le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse, unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigoriferi.

www.interfred.it non si assume alcuna responsabilità riguardo possibili errori o omissioni presenti in questa sintesi

Soggetto	Infrazione	Sanzione (euro)
Chiunque	rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non e' necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito	da 20.000 a 100.000
	obbligato, non effettua l'iscrizione al Registro telematico nazionale	da 150 a 1.000
	immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all'allegato III del regolamento (UE) n. 517/2014 con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato	arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000
	immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le prescrizioni e le modalita' del medesimo articolo	da 5.000 a 50.000
	immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' i gas fluorurati a effetto serra non etichettati secondo le prescrizioni e le modalita' del medesimo articolo, o con etichetta non conforme al formato	da 5.000 a 50.000
	viola il divieto che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2020, è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO ₂ equivalente	da 10.000 a 100.000
	immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni	da 50.000 a 150.000
	immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879	da 5.000 a 50.000
	Produttori e importatori	immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto l'assegnazione della rispettiva quota
immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto il trasferimento di una quota		arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000
immettono in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantità superiore a quella assegnata ovvero in quantità superiore a quella trasferita		da 50.000 a 150.000

Imprese Venditori	fornisce gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata	da 1.000 a 50.000
	fornisce apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sar� effettuata da un'impresa certificata	da 1.000 a 50.000
	fornisce gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, non inserendo nella Banca Dati le informazioni previste	da 500 a 5.000
	fornisce apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, non inserendo nella Banca Dati le informazioni previste	da 500 a 5.000
Operatore	rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra o, in caso di rilevamento di perdite, non effettua la relativa riparazione senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa	da 5.000 a 25.000
	entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso di certificato, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita	da 5.000 a 15.000
	non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite	da 5.000 a 15.000
	non dota le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantit� pari o superiori a 500 tonnellate di CO ₂ equivalente di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite	da 10.000 a 100.000
	non effettua il controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantit� pari o superiori a 500 tonnellate di CO ₂ equivalente almeno una volta ogni dodici mesi	da 10.000 a 100.000
	si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell'attivit� di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione	da 10.000 a 100.000
Imprese o persone certificate	non inseriscono nella Banca Dati le informazioni entro trenta giorni dalla data dell'intervento	da 1.000 a 15.000
	prima dello smaltimento di un contenitore di gas fluorurati ad effetto serra non provvede affinch� i gas ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione	da 7.000 a 100.000
	non si avvale di personale in possesso dell' idoneo attestato per il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (con esclusione dell'attivit� di ricarica che non comporta preventivo o	da 7.000 a 100.000

	successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi)	
	svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento controlli delle perdite o recupero di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature senza essere in possesso del pertinente certificato	da 10.000 a 100.000
	svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore senza essere in possesso del pertinente attestato	da 10.000 a 100.000
	affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato	da 10.000 a 100.000
	acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato	da 1.000 a 50.000
Organismi di valutazione	non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente	da 1.000 a 5.000
Organismi di certificazione	non si iscrivono al registro telematico nazionale entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione	da 150 a 1.000
	non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente	da 1.000 a 5.000
Organismi di attestazione di formazione	non trasmettono all'organismo di valutazione della conformità che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso	da 150 a 1.000